



Città di Noli

Provincia di Savona

AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO N. 60 DEL 18/03/2025 CENTRO STORICO - CATEGORIA D

IL RESPONSABILE

PREMESSO che il Sig. Panebianco Riccardo, in qualità di titolare della ditta “Logistica e distribuzione s.r.l.” con sede a Collesalveti (LI), Strada Prima 5 (P.IVA 01879100491), in qualità avente titolo all’esercizio di attività di impresa che necessita di effettuare accessi frequenti alla Zona a Traffico Limitato (di seguito “Z.T.L.”) per esigenze di carico e scarico di cose o merci, presentava istanza di rilascio di autorizzazione al transito e alla sosta in deroga nella Zona a Traffico Limitato istituita nel centro storico;

CONSIDERATO

l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 definisce l’A.P. come segue “2) *Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.*”;

l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 definisce la Z.T.L. come segue “54) *Zona a traffico Limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.*”;

l’art. 7, comma 9, d.lgs. 285/285 dispone che “*I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. [...]*”;

l’A.P. e la Z.T.L. sono state da ultimo delimitate, ai sensi dell’art. 7, comma 9, d.lgs. n. 285/1992, dalla d.g.c. n. 100 del 11/12/2024;

l’ordinanza n. 67 del 31/12/2024 disciplina la circolazione nella Z.T.L. e nell’Area Pedonale nel centro storico e che i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’istestata autorizzazione sono stabiliti all’art. 2 della stessa;

all’esito della fase istruttoria curata dal responsabile del procedimento il soggetto istante risulta essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’istestata autorizzazione, la quale viene rilasciata per i veicoli e alle condizioni di cui di seguito;

l’art. 107, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione*



di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.”;

VISTI

gli artt. 2, 3, 4, 5 e 7, comma 9, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

le deliberazioni della Giunta Comunale n. 141 del 22/09/2014, n. 66 del 12/05/2015, n. 85 del 08/06/2015, n. 55 del 06/05/2016 e n. 100 del 11/12/2024 “Proposta di delimitazione di area pedonale e di zona a traffico limitato ai sensi dell’art. 7, comma 9, c.d.s. nel centro storico.”;

l'ordinanza n. 67 del 31/12/2024 contenente la regolamentazione d'uso della Z.T.L. e dell'Area Pedonale nel centro storico;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

gli artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli enti locali”;

la d.g.c. n. 109 del 28/12/2022 “Approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente”;

la d.g.c. n. 100 del 11/12/2024 “Proposta di delimitazione di area pedonale e di zona a traffico limitato ai sensi dell’art. 7, comma 9, c.d.s. nel centro storico.”;

il decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2025 “Nomina responsabile del settore polizia locale ed attribuzione di incarico elevata qualificazione anno 2025”;

AUTORIZZA

il Sig. Panebianco Riccardo, in qualità di titolare della ditta “Logistica e distribuzione s.r.l.” con sede a Collesalvetti (LI), Strada Prima 5 (P.IVA 01879100491) alla circolazione con i seguenti veicoli:

	MARCA	MODELLO	TARGA
1	FIAT	SCUDO	GP168FG
2	RENAULT	TRAFFIC	GR321YH
3	FIAT	SCUDO	GR661JV
4	FIAT	SCUDO	GR806JV

Secondo le seguenti modalità:

	VIE	ACCESSO	SOSTA
A.P.	Via Cristoforo Colombo, Via Anton da Noli, Via Luigi Serravalle, Piazzetta Canano, Piazza Chiappella, Via Bartolomeo Tissoni, Piazza della Cattedrale, Via Sartorio, Piazza Daniele Manin, Vico Daniele Manin, Piazzetta E. Praga, Via Vincenzo Vignolo, Via Luigi Serravalle, Via Antonio Terrizzani, Via Giordano Bruno, Via Gregorio IX, Piazza Cappellini, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via Musso, Via Silvano Acerbo, Via Arduini, Via Transylvania, Piazza Dante Alighieri, Loggia della Repubblica Nolese, Corso Italia, esclusivamente nel tratto compreso tra Via Serravalle e Via Musso e nel tratto	NON CONSENTITO	NON CONSENTITA

compreso tra il civico 2 e il 16 a partire da 2,00 m dalle mura del centro storico, Via Solari e Via Pareto.

Z.T.L. Via Fossato, Piazza Giuseppe Ronco, Piazzetta Morando, Via Angelo Repetto, Via Suor Letizia, Via Vescovado e Via Castello	00.00 – 12.00 14.00 – 18.00	massimo 30 minuti (con utilizzo del disco orario)
---	--------------------------------	--

A V V E R T E che

il titolare della presente autorizzazione dovrà attenersi a quanto disposto dall'ordinanza 67 del 31/12/2024, in particolare a quanto previsto dall'art. 5 della stessa (si veda di seguito);

il titolare della presente autorizzazione dovrà, qualora il conducente del veicolo fosse persona diversa, renderlo edotto in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

la presente autorizzazione non esime in alcun modo da eventuali responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'attività di cui alla premessa, e comunque per tutta la durata del transito e della sosta nella Z.T.L..

ogni abuso della presente autorizzazione comporterà la revoca immediata del permesso ed ogni violazione sarà sanzionata secondo le leggi e i regolamenti vigenti;

viene fatta espressa riserva per i diritti di terzi, che si intendono fatti salvi in ogni caso, con impegno del titolare della presente di sollevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo e di tenerlo indenne da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivargli dall'esecuzione della presente o da qualsiasi impugnativa e opposizione comunque dipendente dal mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.

AUTORIZZAZIONE VALIDA PER 5 ANNI DAL RILASCIO, OVVERO FINO AL 18/03/2030 COMPRESO, SALVO TERMINE INFERIORE DOVUTO ALLA PERDITA DEI REQUISITI CHE NE HANNO LEGITTIMATO IL RILASCIO.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

ESTRATTO ORDINANZA N. 67/2024 DEL 31/12/2024

Art. 5.

Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati.

I veicoli autorizzati a transitare nell'ambito della Z.T.L. e dell'A.P. devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e in ogni caso:

- a) circolare a passo d'uomo;
- b) sostare a motore spento;
- c) durante l'orario di carico/scarico merci sostare esclusivamente per eseguire tali operazioni e comunque per un tempo non superiore a quindici minuti per ciascun punto di rifornimento, salvo contingenti e comprovate esigenze di maggior durata delle operazioni, ovvero dietro specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale per comprovati motivi;
- d) per operazioni connesse a cantieri edili, rispettare le limitazioni e gli orari stabiliti dal vigente Regolamento comunale Tutela dell'Inquinamento Acustico;
- e) segnalare per mezzo del disco orario l'ora di inizio sosta all'interno della Z.T.L. e/o dell'A.P.;
- f) circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio agli usci ed alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
- g) effettuare le operazioni di carico/scarico senza arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- h) i conduttori di velocipedi o di monopattini o altri acceleratori di velocità sono tenuti a:
 - o dare sempre la precedenza ai pedoni;
 - o procedere a passo d'uomo;
 - o seguire le eventuali direzioni di marcia previste per i veicoli;
 - o condurre a mano i velocipedi, i monopattini elettrici e altri acceleratori di velocità in Via Colombo, P.zza Milite Ignoto e P.zza Garibaldi ed ogni volta in cui siano comunque di intralcio o di potenziale pericolo per i pedoni (passaggi angusti, curve cieche...);
 - o avvisare i pedoni del proprio passaggio;
 - o di notte, avere accesa la luce bianca anteriore e luce rossa o rifrangente posteriore;
- i) tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio di Polizia Locale nel rilasciare il contrassegno autorizzativo.



